

OGGETTO : NORME PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI GM N. 35 DEL 26.02.2008

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ritualmente istruita dai competenti Uffici dell'Ente e debitamente fornita del parere favorevoli di regolarità Tecnica così come riportato sul frontespizio della presente deliberazione;

PREMESSO

- che il dl n. 112 del 25 giugno 2008 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» all'articolo 46, rubricato «Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione», reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;

- che l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 46, comma 1, del dl n. 112/2008 (convertito con legge n. 113/2008), prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

- che l'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 2, del dl n. 112/2008, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO

- che l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 3, del dl 112/2008, prevede che con il regolamento di cui all'articolo 89 del dlgs n. 267/2000 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determinare responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO

- che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

- che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;

TENUTO CONTO

- che con delibera dell'organo esecutivo n. 35 del 26/02/2008 avente ad oggetto “**Norme per l’affidamento degli incarichi professionali esterni e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa- Approvazione nuovo Regolamento**” sono stati fissati i limiti, i criteri, le modalità e la soglia massima di spesa annua per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione;

ATTESA la necessità di modificare il suddetto regolamento alla luce del mutato quadro normativo di riferimento e dell’esigenza di meglio disciplinare altri aspetti inerenti i criteri e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi;

RITENUTO dover procedere in tal senso, apportando le variazioni che risultano dall’allegato schema che in questa sede si approva;

VISTI

- il decreto legge n. 112/2008;
- il D.lgs. 267/00

PROPOSTA l'immediata eseguibilità dell'adottando provvedimento, stante l'urgenza a provvedere in merito

Con voti unanimi, favorevoli, palesemente espressi dai votanti

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione;
- di **approvare** le modifiche e le integrazioni al vigente regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, di cui all'allegato schema che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- di **provvedere** alla trasmissione del presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 244/2007;
- di **trasmettere** copia del presente atto ai dirigenti dell'ente;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del dlgs n. 267/2000

ALLEGATO 1



COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

NORME PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Approvato con delibera di G.C. n. 187 del 18/11/2008

INDICE ANALITICO

Articolo 1 : Oggetto, finalità e definizioni

Articolo 2 : Riferimenti generali

Articolo 3 : Presupposti per l'attivazione di collaborazioni esterne

Articolo 4 : Procedura di selezione dei collaboratori esetrni

Articolo 5 : Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa

Articolo 6 : Limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze

Articolo 7 : Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna

Articolo 8 : Contenuti essenziali dei contratti

Articolo 9 : Controlli e verifiche funzionali

Articolo 10 : Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

Articolo 11 : Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

ART. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

1, Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di “*particolare e comprovata specializzazione_(*)
anche universitaria”, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006, dall'art. 110, comma 6 del dlgs n. 267/2000, dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e (*) dall'articolo 46, comma 1, del dl n. 112/2008 (convertito con legge n. 113/2008).*

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;

b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;

b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

ART. 2 – Riferimenti generali

1. Il presente regolamento disciplina profili di organizzazione dell'ente locale, con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 131/2003.

ART. 3 – Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

1. L'Amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

(*)

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. e) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'amministrazione;

e) infine, la “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” del soggetto incaricato, per la scelta del quale occorre attenersi a criteri trasparenti. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Quanto alla lettera b) del precedente comma, occorre specificare che l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, o di consulenza, soltanto per le prestazioni e le attività:

a. che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;

b. che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;

c. che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;

d. di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate ai vari uffici.

4. (*) Ad ogni modo il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

5. L'autorizzazione è conferita, contestualmente all'assegnazione del necessario budget finanziario, dalla Giunta Comunale al Responsabile dell'Ufficio a supporto del quale si intende attivare il rapporto di collaborazione. E' comunque fatta salva la preliminare programmazione annuale o pluriennale da assumersi in sede di Consiglio Comunale (ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007).

ART. 4 – Procedura per la selezione dei collaboratori esterni

1. L'amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:

(*) a) qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si terrà conto, in particolare, del grado di specializzazione culturale e di attinenza con l'attività oggetto dell'incarico da affidare, fermo restando l'obbligo di possedere il requisito minimo di comprovata specializzazione universitaria o requisito equivalente;

b) esperienza professionale desunta dal "curriculum";

c) a seconda dei casi, ove sia previsto: parametri economici (ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione) o temporali (riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali).

I requisiti inerenti la qualificazione culturale potranno essere verificati anche tramite l'esperimento di una prova, scritta o orale, tesa ad attestare il grado di conoscenze del candidato in relazione al settore di riferimento.

E' vietato il cumulo degli incarichi, salvo che per quelle attività "complementari" che l'amministrazione ritenga opportuno conferire al medesimo soggetto.

(*) In ordine alla procedura di conferimento, l'iter è così disciplinato:

a) Il responsabile del procedimento procede alla pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, per un periodo non inferiore a dieci giorni, un avviso indicante tutti gli elementi necessari al conferimento dell'incarico (requisiti minimi, criteri di conferimento, modalità di presentazione delle domande e dei "curricula", compenso previsto, durata, ed ogni altra informazione pertinente ed idonea allo scopo);

b) all'esame delle domande e dei "curricula" pervenuti provvede il soggetto competente all'affidamento dell'incarico con facoltà di avvalersi dell'assistenza di due dipendenti dell'Amministrazione competenti nella materia oggetto di affidamento;

c) nella determina di affidamento dell'incarico devono essere espressamente indicati gli elementi giustificativi della scelta;

d) al provvedimento di affidamento deve seguire la stipula di apposito contratto/disciplinare di incarico;

(*) Quanto ai termini e alle forme di pubblicazione dell'avviso di selezione, resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

3. In ogni caso l'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal Responsabile del servizio, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

4. Si rinvia alle normative che stabiliscono modalità diverse per gli incarichi settoriali (ad es. in materia di progettazione di lavori pubblici).

ART. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;

d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

ART. 6 – Limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze

Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze (*) **dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;**

ART. 7 – Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna

1. Gli incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, in forma scritta.

2. L'amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

ART. 8 – Contenuti essenziali dei contratti

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento,

b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;

c) i tempi previsti e le eventuali penalità;

d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;

e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;

f) i profili economici.

2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

3. Nessun rapporto di incarico può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il disciplinare/contratto, e in particolare, se non è ancora stato pubblicato sul sito del comune il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.

ART. 9 – Controlli e verifiche funzionali

1. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi
2. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni esterne, con particolare riferimento agli incarichi di consulenza.

ART. 10 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica (sito internet dell'Ente), contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del funzionario preposto.

ART. 11 – Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e abroga ogni pregresso atto regolamentare disciplinante la materia.

(*) : con l'asterisco sono indicate le modifiche e/o le aggiunte apportate al regolamento approvato con delibera di GM n. 35/2008